

STATUTO

NOI PER VOI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ALTAMURA BA VIA PEROSI 3

Numero REA: BA - 608950

Codice fiscale: 08165950729

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-09-2019 - Statuto completo	2
--	---

Notaio
Patrizia Speranza
Altamura

ART.1) DENOMINAZIONE

E' costituita, ai sensi della legge 8 novembre 1991 n. 381
e successive modifiche ed integrazioni, una società coopera-
tiva sociale con la denominazione "NOI PER VOI - SOCIETÀ COO-
PERATIVA SOCIALE".

ALLEGATO " A "
AL N.89407 DI REP.
AL N.31359 DI RACC.

ART.2) S E D E

1. La cooperativa ha sede in Altamura (BA).
2. La sede sociale può essere trasferita ad altro indirizzo
nell'ambito del medesimo Comune con decisione dell'organo am-
ministrativo.
3. La cooperativa potrà istituire o sopprimere:
- con decisione dell'organo amministrativo, filiali, succur-
sali, agenzie, rappresentanze, punti vendita ed unità loca-
li;
 - con decisione dei soci, sedi secondarie.

ART.3) D U R A T A

La durata della cooperativa è stabilita fino a tutto il
trentuno dicembre duemilacinquanta (31.12.2050).

ART.4) S C O P O

La società è retta dai principi della mutualità senza fini
di speculazione privata ai sensi del cod. civ. e delle altre
disposizioni di legge in materia ed in particolare della leg-
ge 08/11/91 n. 381. Ai sensi dell'art. 1 lettera A) della
legge 08/11/1991 n. 381, la cooperativa ha lo scopo di perse-
guire l'interesse generale della comunità alla promozione u-
mana e all'integrazione sociale dei cittadini.

	Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire	
	è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associati-	
	va dell'azienda alla quale prestano la propria attività lavo-	
	rativa, l'inserimento nel mondo del lavoro, continuità di oc-	
	cupazione e le migliori condizioni, sociali e professionali.	
	Conseguentemente la tutela dei soci lavoratori	
	viene esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni di	
	rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia degli sta-	
	tuti sociali e dei regolamenti interni.	
	Tale scopo si realizza attraverso il contemporaneo svolgi-	
	mento delle attività comprese alle lettere A) o B) dell'Art.	
	1, comma 1, della legge 381/91. La cooperativa, pertanto, si	
	occuperà della gestione dei servizi socio-sanitari ed educa-	
	tivi e svolgerà diverse attività (artigianali, di sommini-	
	strazione, di servizi, ecc.) finalizzate all'inserimento la-	
	vorativo di persone svantaggiate. Le tipologie di svantaggio	
	e le aree di intervento indicate nell'oggetto sono tali da	
	postulare l'esercizio di attività coordinate per l'efficace	
	raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative so-	
	ciali, così come previsto dall'Art. 1 della legge 8/11/91 n.	
	381.	
	Le attività previste ai punti A) e B) dell'Art. 1 della leg-	
	ge 8/11/91 n. 381 saranno coordinate per l'efficace raggiun-	
	gimento delle finalità della cooperativa sociale e saranno	
	funzionalmente collegate con gestione nettamente separata.	

	L'organizzazione amministrativa e la gestione contabile del-	
	la cooperativa sociale, infatti, consentirà la netta separa-	
	zione fra le gestioni relative alle attività esercitate al	
	fine di applicare correttamente le agevolazioni	
	concesse dalla vigente normativa. Con riferimento alle atti-	
	vità comprese nella lettera A) del primo comma dell'art. 1	
	della legge 381/91, la cooperativa, senza finalità di lucro,	
	si propone di offrire, nell'interesse mutualistico dei soci,	
	servizi in campo sociale, assistenziale, educativo e formati-	
	vo, volti a facilitare l'inserimento nella vita attiva di	
	persone con handicap fisico, psichico o sensoriale, malati	
	psichiatrici, minori, anziani, tossicodipendenti, alcool di-	
	pendenti, immigrati.	
	<u>ART.5) O G G E T T O</u>	
	La cooperativa può gestire i seguenti servizi in campo so-	
	ciale, educativo e riabilitativo rivolti a privati, imprese,	
	enti pubblici quali Comuni, Province, Regioni e Asl:	
	a) asili nido con annesso servizio mensa;	
	b) centri diurni socio-ricreativi, centri socio-educativi ex-	
	tra-scolastici, residenziali, di accoglienza e di socializza-	
	zione, case famiglia, centri pronta accoglienza, ludoteche e	
	spazi gioco all'interno di apposite strutture;	
	c) centri diurni e residenziali ed altre strutture con carat-	
	tere animativo, culturale e del tempo libero finalizzate al	
	miglioramento della qualità della vita attraverso tutte quel-	

	le attività atte al recupero della capacità di autonoma ge-	
	stione del corpo, gestione degli atti quotidiani necessari	
	di una vita dignitosa, sviluppo delle capacità relazionali	
	all'interno del piccolo gruppo, sviluppo delle capacità rela-	
	zionali nel sociale;	
	d) residenze socio sanitarie, servizi e centri di riabilita-	
	zione che si configurano come struttura alternativa al rico-	
	vero istituzionale per anziani, disabili e tossicodipendenti	
	finalizzati all'assistenza e all'inserimento sociale attra-	
	verso il ricorso a personale adeguato professionalmente se-	
	condo la normativa vigente;	
	e) servizi domiciliari, assistenziali, di telesoccorso, edu-	
	cativi, di sostegno e riabilitazione, effettuati tanto pres-	
	so la famiglia, quanto presso la scuola o le strutture di ac-	
	coglienza, centri diurni e centri di servizio appositamente	
	allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o privati;	
	f) gestione di percorsi riabilitativi e formativi, rivolti	
	alle persone in stato di bisogno (portatori di handicap fisi-	
	co, immigrati, ecc.) imperniati su attività manuali e arti-	
	gianali, sull'esercizio attivo di pratiche musicali, sull'u-	
	tilizzo di tecniche informatiche individuali o di gruppo;	
	g) corsi di formazione volti alla qualificazione umana, cul-	
	turale e professionale, nonché attività di ricerca, consulen-	
	za e divulgazione degli aspetti riabilitativi, psicologici e	
	pedagogici delle pratiche utilizzate (es. musicali, informa-	

	tiche, manuali, ecc.);	
	h) attività di promozione e sensibilizzazione dell'impegno	
	delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggia-	
	te, di affermazione dei loro diritti, promozione di ogni al-	
	tra iniziativa tendente a sviluppare una sempre più autenti-	
	ca presa di coscienza dei problemi dell'emarginazione che	
	colpiscono i soggetti svantaggiati (tossicodipendenti, disa-	
	bili, malati mentali, ecc.);	
	i) attività a tutela degli interessi dei soggetti svantaggia-	
	ti, soluzione dei problemi sociali ed economici dei singoli	
	soci e della comunità attraverso iniziative sociali, cultura-	
	li, professionali, mutualistiche, ricreative e sportive, sia	
	con creazioni di apposite sezioni, sia con la partecipazione	
	ad organismi ed enti idonei;	
	j) turismo sociale: organizzazione di viaggi, campi scuola,	
	soggiorni per minori, anziani, giovani e inabili, attività	
	culturali e di promozione sociale rivolte alla cittadinanza,	
	servizi di formazione, guide turistiche, mostre, itinerari e	
	iniziative promozionali a scopo turistico.	
	Lo svolgimento delle attività di cui alla lettera B) del-	
	l'Art. 1 della legge 8/11/1991 n. 381 si estrinsecheranno at-	
	traverso:	
	• servizi di ristorazione collettiva, mense scolastiche, cen-	
	tri di preparazione e confezionamento pasti e simili in loca-	
	li propri e/o altrui, preparazione di alimenti vari, precuci-	

	nati, minestre preparate, produzione di piatti precotti, cal-	
	di e freddi da asporto, servizio catering, servizi generali	
	di cucina e ristorazione per enti pubblici e privati nonchè	
	tutte le attività affini e correlate (per le lett. a, b, c,	
	d, i dell'elenco delle attività sopra riportate in riferimen-	
	to alla lettera A dell'Art. 1 della legge 08/11/1991 n. 381);	
	• gestione di pubblici esercizi (ristoranti, self-service,	
	fast-food, ristori, bar, centri balneari, stazioni balnea-	
	ri), centri di gastronomia, caffetterie, servizio di cate-	
	ring, servizi generali di cucina e ristorazione centri terma-	
	li, stazioni balneari per enti pubblici e privati (per la	
	lett. j);	
	• trasporto merci (es. cibi precotti), persone e documenti	
	da parte dei soci lavoratori svantaggiati permettendo l'ero-	
	gazione del servizio sociale, educativo e/o assistenziale	
	(per le lett. a, b, c, d, e) e del turismo sociale (per la	
	lett. j);	
	• trasporto scolastico garantendo la conciliazione dei tempi	
	di vita e di lavoro in riferimento al servizio asilo nido e	
	ludoteca (per le lett. a, b);	
	• manutenzione e pulizia di immobili (per le lett. b, c, d,	
	e); manutenzione ambientale e di beni culturali (per la	
	lett. j);	
	• raccolta e smaltimento dei rifiuti (per le lett. b, c, d,	
	f, j);	

	• attività di produzione artigianale (quali falegnameria, ve-	
	treria, bricolage, ecc.), organizzazione e gestione di labo-	
	ratori, commercio dei prodotti realizzati nei laboratori	
	(per le lett. b, c, d, f, g, h, i);	
	• laboratori di informatica e rilegatura libri (per le lett.	
	b, d, f, g, h);	
	• custodia automezzi su suolo pubblico o privato; vigilanza	
	urbana e rurale sul territorio (per le lett. a, b, c, d, j);	
	• facchinaggio (per la lett. J);	
	• lavori di pulizie civili, industriali, ambientali, autobus	
	ed ogni altro mezzo di trasporto (per le lett. a, b, c, d,	
	e, j);	
	• conduzione e manutenzione anche straordinaria di verde pub-	
	blico e privato, di attrezzature sportive (campi di calcio,	
	tennis, bocce, ecc.) nonché di guardiania degli stessi (per	
	le lett. a, b, j);	
	• riordino inventari, indagini statistiche, ricerche, archivi	
	e biblioteche (per le lett. g, h, i);	
	• Servizi di lavanderia, stireria, tintoria (per le lett. a,	
	b, c, d. e, j);	
	• servizi di baby-sitter e di animazione infantile (per le	
	lett. a, b, j);	
	• gestione servizi museali e bibliotecari, gestione beni ar-	
	tistici, storico-monumentali e architettonici, gestione par-	
	chi naturali e giardini (per la lett. j);	

	• organizzazione di congressi, conferenze, convegni, concerti	
	e manifestazioni promozionali (per le lett. g, h, i);	
	• produzione e vendita di pubblicazioni scientifiche e divul-	
	gative, strumenti multimediali educativi e didattici, ripro-	
	duzioni di eventi musicali e culturali, realizzazioni di pro-	
	grammi per la diffusione in audio e video (per le lett. g,	
	h, i);	
	• pulizia spiagge, tratti costieri e tratti stradali (per la	
	lett. j).	
	In riferimento alle attività comprese nella lettera B) del	
	primo comma dell'Art. 1 della legge 381/91, la cooperativa,	
	senza finalità di lucro, si propone di promuovere l'occupa-	
	zione lavorativa e le migliori condizioni economiche, socia-	
	li e professionali possibili, per ciascuno dei soci e, in mo-	
	do particolare, per quelli tra loro che, versando in condi-	
	zioni di svantaggio, resterebbero altrimenti esclusi dai nor-	
	mali circuiti lavorativi, con grave violazione della loro di-	
	gnità umana e sociale. La cooperativa, infatti, ai sensi	
	dell'Art. 1 lett. B) della legge 8 novembre 1991 n. 381, ha	
	per obiettivo l'inserimento lavorativo di persone svantaggia-	
	te nelle aree di intervento sopra riportate, comunque coordi-	
	nate per l'efficace raggiungimento delle finalità attribuite	
	alle cooperative sociali. Attraverso lo svolgimento di tali	
	attività si persegue un'azione di recupero per i soggetti	
	svantaggiati offrendo un concreto contributo affinché siano	

	rimossi quegli "ostacoli di ordine economico e sociale che,	
	limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini,	
	impediscono il pieno sviluppo della persona umana" (Art. 3,	
	II comma della Costituzione Italiana) nell'adempimento di	
	quei "doveri inderogabili di solidarietà politica, economica	
	e sociale" che la Costituzione impone a tutti: ai singoli,	
	alle formazioni sociali in cui essi si organizzano, allo Sta-	
	to nelle sue diverse articolazioni e agli enti locali.	
	La cooperativa si impegna ad assegnare le mansioni ai soci	
	lavoratori svantaggiati in modo coerente alla norma, richie-	
	dendo le dovute autorizzazioni previste dalla legge.	
	La cooperativa non ha finalità speculative e intende far	
	partecipare tutti i soci ai benefici della mutualità appli-	
	candone i principi ed i metodi. I soci si impegnano ad ese-	
	guire le prestazioni necessarie ed idonee al conseguimento	
	degli scopi sociali, alla osservanza dello statuto, dei rego-	
	lamenti e delle deliberazioni prese dagli organi sociali com-	
	petenti.	
	La cooperativa potrà stipulare convenzioni con enti pubblici	
	ed assumere, dagli stessi e dai privati, la concessione in	
	appalto di lavori e servizi; inoltre, potrà utilizzare i fi-	
	nanziamenti e le agevolazioni previste da leggi regionali,	
	nazionali e comunitarie.	
	Per il raggiungimento degli scopi sociali, la società coope-	
	rativa potrà compiere qualsiasi atto di ordinaria e straordi-	

	naria amministrazione, di natura immobiliare, mobiliare, in-	
	dustriale e finanziaria, ed in particolare acquistare, permu-	
	tare, trasferire, ricevere in donazione, in eredità o lega-	
	to, beni immobili e mobili, oggetti di arredamento, denaro o	
	sovvenzioni di qualsiasi genere; amministrare ed utilizzare	
	i beni di sua proprietà; contrarre mutui ipotecari attivi e	
	passivi, necessari ed utili alla realizzazione degli scopi	
	sociali. La cooperativa potrà svolgere qualunque altra atti-	
	vità connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché com-	
	piere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni con-	
	trattuali, sia direttamente che indirettamente, necessarie	
	al raggiungimento	
	dell'oggetto sociale, nonché fra l'altro, a sola indicazione	
	esemplificativa: assumere interesse e partecipazioni sotto	
	qualsiasi forma in imprese che svolgano attività analoghe e	
	comunque accessorie all'attività sociale; dare adesioni e	
	partecipare ad enti ed organismi, consortili e fidejussori,	
	diretti a consolidare il movimento cooperativo ed agevolare	
	gli scambi, gli approvvigionamenti ed i crediti.	
	La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previ-	
	denza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di atti-	
	vità, disciplinata da apposito regolamento, per l'erogazione	
	dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusiva-	
	mente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. È per-	
	tanto tassativamente vietata la raccolta dei risparmio tra	

	il pubblico sotto ogni forma.	
	La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività affi-	
	ne a quelle sopra elencate con lo scopo di fornire servizi	
	socio-sanitari ed educativi e creare occasioni di lavoro per	
	i soci svantaggiati e di perseguire, pertanto, gli scopi mu-	
	tualistici che si propone.	
	La società, su deliberazione dell'assemblea dei soci, potrà	
	aderire ad associazioni nazionali di rappresentanza e tutele	
	del movimento cooperativo, a consorzi, cooperative e società.	
	Potrà inoltre raccogliere prestiti dai soci per il raggiun-	
	gimento degli scopi sociali, secondo quanto stabilito dalle	
	norme in vigore.	
	ART.6) PREVALENZA DELLA MUTUALITA'	
	La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività	
	in prevalenza nell'ambito della mutualità. Pertanto:	
	a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura supe-	
	riore all'interesse massimo dei Buoni Postali Fruttiferi, au-	
	mentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettiva-	
	mente versato;	
	b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari	
	(se e quando sarà possibile emetterli) offerti in sottoscri-	
	zione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti ri-	
	spetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) è fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci coo-	
	operatori;	

	d) in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patri-	
	monio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i di-	
	videndi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fon-	
	di mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coope-	
	razione e comunque in conformità a quanto previsto dalle leg-	
	gi vigenti in materia.	
	ART.7) REGOLE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' MUTUALISTICA	
	1. Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutua-	
	listici, gli amministratori devono rispettare il principio	
	di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione	
	della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la pa-	
	rità di trattamento deve essere rispettata anche nella ri-	
	partizione dei ristorni.	
	2. La Cooperativa nello svolgimento delle sue attività potrà	
	avvalersi dell'operato di terzi (non soci), in veste di col-	
	laboratori o dipendenti.	
	3. Possono essere redatti regolamenti che determinino i cri-	
	teri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mu-	
	tualistica tra cooperativa e soci.	
	4. Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devo-	
	no essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previ-	
	ste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'at-	
	to costitutivo.	
	ART.8) NORMATIVA APPLICABILE	
	1. Alla cooperativa si applicano le disposizioni di cui alla	

	legge n. 381/1991 in tema di cooperative sociali e, per quan-	
	to non previsto dal presente statuto, le disposizioni sulle	
	società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.	
	2. Il superamento dei limiti stabiliti dall'art. 2519, 2°	
	comma, C.C. determina l'obbligo per gli amministratori di	
	convocare, senza indugio, l'assemblea per le necessarie modi-	
	ficazioni dello statuto, con la precisazione che i soci che	
	non concorrono alla relativa deliberazione hanno diritto di	
	recesso.	
	ART.9) NUMERO E REQUISITI DEI SOCI	
	1. Il numero dei soci è illimitato nel rispetto dell'art.	
	2519 C.C. . Esso può essere compreso fra tre e otto solo se	
	tutti i soci sono persone fisiche.	
	2. Se durante la vita della cooperativa il numero dei soci	
	diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere inte-	
	grato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la	
	cooperativa si scioglie e deve essere posta in liquidazione.	
	3. Sono soci le persone fisiche, titolari di quote del capi-	
	tale sociale, che prestano la propria attività lavorativa	
	all'interno dell'impresa sociale, si avvalgono delle presta-	
	zioni istituzionali di questa e partecipano alla gestione mu-	
	tualistica.	
	4. Possono essere soci i lavoratori di ambo i sessi che, al	
	momento della presentazione della domanda di ammissione, ri-	
	sultano in possesso dei seguenti requisiti:	

	a) esercitare arti o mestieri o professioni attinenti alla	
	natura dell'impresa esercitata dalla cooperativa e che, con	
	la loro effettiva capacità di lavoro, attitudine e specializ-	
	zazione, possono partecipare direttamente ai lavori dell'im-	
	presa sociale e collaborare attivamente al suo esercizio;	
	b) possedere idoneità psico-fisica.	
	5. Possono essere soci anche persone che svolgano all'inter-	
	no della cooperativa attività tecnica ed amministrativa, in	
	numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'im-	
	presa sociale.	
	6. Non possono in ogni caso divenire soci coloro che eserci-	
	tino in proprio imprese che, per dimensioni, tipologia e di-	
	slocazione sul territorio, sono identiche ed affini all'im-	
	presa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in	
	concorrenza o in posizione di conflitto con essa.	
	7. Viene fatta qui espressa specifica avvertenza che, anche	
	in deroga a quanto innanzi previsto, le persone svantaggiate	
	di cui al comma 1 dell'art. 4 della detta legge n. 381/1991	
	devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori	
	della cooperativa e compatibilmente con il loro stato sogget-	
	tivo esser socie della cooperativa stessa, giusta quanto sta-	
	tuito dal comma 2 dello stesso art. 4 della legge n.	
	381/1991.	
	8. Oltre ai soci lavoratori, possono essere ammessi nella co-	
	operativa i soci volontari di cui all'art. 2 della legge n.	

381/1991.	
9. Il numero dei soci volontari non può essere superiore al	
50% (cinquanta per cento) del numero complessivo dei soci.	
Essi sono iscritti in apposita sezione del Libro dei Soci.	
Ad essi non si applicano i contratti collettivi e le norme	
in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione	
delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni	
e le malattie professionali.	
10. Ai soci volontari può essere corrisposto solo il rimborso	
delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla ba-	
se dei parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità	
dei soci.	
11. Il rapporto con i soci volontari sarà regolato da apposi-	
to regolamento interno.	
ART.10) PROCEDURA DI AMMISSIONE DEI SOCI	
1. Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al-	
l'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:	
a) l'indicazione del nome, cognome, residenza e domicilio,	
luogo e data di nascita e cittadinanza;	
b) l'indicazione della sua effettiva attività svolta, della	
eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui	
all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze	
possedute nonchè del tipo e delle condizioni dell'ulteriore	
rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in confor-	
mità con il presente statuto e con l'apposito regolamento,	

	dei quali dovrà dichiarare di aver preso visione;	
	c) la quota che intende sottoscrivere entro i limiti fissati	
	dalla legge;	
	d) la dichiarazione di volersi attenere al presente statuto,	
	ai regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottati da-	
	gli organi sociali.	
	2. L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requi-	
	siti di cui all'ART. 9 e l'inesistenza delle cause di esclu-	
	sione di cui al successivo ART.14, delibera sulla domanda.	
	3. Il rigetto della domanda di ammissione deve essere motiva-	
	to e comunicato, entro sessanta giorni dalla presentazione	
	della domanda stessa, all'interessato che può chiedere, en-	
	tro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, che sul-	
	l'istanza si pronunci l'assemblea. Questa, se	
	non appositamente convocata, delibera su tale argomento in	
	occasione della sua prima successiva convocazione.	
	4. A seguito della delibera di ammissione del nuovo socio,	
	nella quale si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che	
	sarà instaurato con la cooperativa, il nuovo socio stesso	
	dovrà accettare con forma scritta la relativa disciplina con-	
	tenuta nel regolamento di cui all'ART. 7.	
	5. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'inte-	
	ressato a cura dell'organo amministrativo e diventerà	
	operativa con la relativa annotazione nel Libro dei Soci do-	
	po che il nuovo ammesso avrà effettuato:	

	A) il versamento della prima rata della quota sottoscritta e	
	dell'eventuale sovrapprezzo, secondo gli importi stabiliti	
	dall'organo amministrativo nella delibera di ammissione;	
	B) il versamento della tassa di ammissione, il cui ammontare	
	è stabilito dall'organo amministrativo, per ciascun eser-	
	cizio sociale, in misura comunque tale da non costituire o-	
	stacolo all'ammissione di nuovi soci.	
	6. Trascorsi trenta giorni dalla data della comunicazione di	
	ammissione, senza che siano stati effettuati detti versamen-	
	ti, la delibera diventerà inefficace.	
	7. La domanda potrà essere rinnovata, purchè accompagnata	
	dal contemporaneo versamento delle somme anzidette alle pre-	
	cedenti lettere A et B. In tal caso l'ammissione può essere	
	nuovamente deliberata con effetto dalla sua immediata annota-	
	zione nel Libro dei Soci.	
	8. I "nuovi" soci potranno versare parte del capitale socia-	
	le sottoscritto con il trattamento di fine rapporto con le	
	modalità ed i termini fissati dall'organo amministrativo. U-	
	guale facoltà viene concessa anche ai "vecchi" soci per quan-	
	to riguarda le somme ancora da versare.	
	9. Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano	
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'am-	
	missione dei nuovi soci.	
	ART.11) OBBLIGHI DEI SOCI	
	1. I soci sono obbligati: a) al versamento della quota sotto-	

	scritta e dell'eventuale sovrapprezzo, con le modalità e	
	nei termini fissati dall'organo amministrativo; b) all'osser-	
	vanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle delibe-	
	razioni legalmente adottate dagli organi sociali; c) a parte-	
	cipare, conferendo il proprio lavoro, all'attività dell'im-	
	presa sociale, a seconda delle necessità della stessa; d) a	
	partecipare alle assemblee regolarmente convocate.	
	2. Eccezionalmente l'assemblea potrà autorizzare il socio	
	che ne faccia domanda a prestare lavoro subordinato a favore	
	di terzi, purchè tale autorizzazione venga data per un tempo	
	determinato e con adeguata motivazione.	
	ART.12) TRASFERIMENTO DELLE QUOTE	
	1. Le quote non possono essere cedute, se la cessione non è	
	autorizzata dall'organo amministrativo.	
	2. Il socio che intende trasferire la propria quota deve dar-	
	ne comunicazione all'organo amministrativo con lettera racco-	
	mandata.	
	3. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevi-	
	mento della suddetta raccomandata. Decorso tale termine, il	
	socio è libero di cedere la propria partecipazione e la coo-	
	perativa deve iscrivere nel Libro dei Soci il cessionario,	
	purchè abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il	
	provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere	
	motivato. Contro il diniego, il socio, entro sessanta giorni	

	dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizio-	
	ne al Tribunale.	
	4. In alternativa all'autorizzazione alla cessione, l'organo	
	amministrativo può chiedere al socio di fare acquistare, al-	
	le medesime condizioni, la quota alla cooperativa o ad un	
	terzo che abbia i requisiti per divenire socio. Tale richie-	
	sta ha effetto vincolante per il socio che ha proposto la	
	cessione, ferma la sua facoltà di recedere entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.	
	<u>ART.13) RECESSO DEI SOCI</u>	
	1. Oltre che nei casi previsti dalla legge in materia di so-	
	cietà cooperative e dalle norme sulle società a responsabi-	
	lità limitata, in quanto compatibili, il socio cooperatore	
	può recedere: a) per giustificato motivo; b) quando abbia	
	perduto i requisiti per l'ammissione; c) quando	
	ricorra una causa di esclusione; d) a seguito della trasfor-	
	mazione della cooperativa in altro tipo di società o altro	
	ente; e) quando non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali. Spetta all'organo ammini-	
	strativo constatare se ricorrano i motivi che legittimino il	
	recesso.	
	2. Il recesso può essere esercitato solo per l'intera quota	
	di partecipazione al capitale posseduta e deve essere comuni-	
	cato a mezzo lettera raccomandata A.R.. L'organo amministra-	
	tivo deve esaminare la domanda di recesso entro sessanta	

	giorni dal suo ricevimento e, se sussistono i presupposti	
	del recesso, dà comunicazione al socio dell'accoglimento del-	
	la domanda. Se, invece, i presupposti del recesso non sussi-	
	stono, l'organo amministrativo deve darne comunicazione al	
	socio, il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento di	
	detta comunicazione, può proporre opposizione dinanzi al Tri-	
	bunale.	
	3. Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dalla legge,	
	il recesso ha effetto: - per quanto riguarda il rapporto so-	
	ciale, dalla data di comunicazione del provvedimento di acco-	
	glimento della domanda; - per quanto concerne i rapporti mu-	
	tualistici tra socio e cooperativa, con la chiusura dell'e-	
	sercizio in corso se comunicato tre mesi prima e, in caso	
	contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.	
	ART.14) ESCLUSIONE DEL SOCIO	
	1. L'esclusione del socio può aver luogo:	
	a) per il mancato pagamento della quota sottoscritta;	
	b) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano	
	dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal	
	rapporto mutualistico;	
	c) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la par-	
	tecipazione alla cooperativa;	
	d) per l'esercizio, in proprio, da parte del socio di impre-	
	se che, per dimensioni, tipologia e dislocazione sul territo-	
	rio, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla co-	

	operativa così da potersi porre in concorrenza o in posizio-	
	ne di conflitto con essa;	
	e) per interdizione, inabilitazione, condanna del socio ad	
	una pena che comporta la sua interdizione, anche temporanea,	
	dai pubblici uffici;	
	f) per fallimento del socio;	
	g) negli altri casi previsti dalla legge e dal presente sta-	
	tuto.	
	2. L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo, pre-	
	via intimazione al socio di rimuoverne, ove possibile, la	
	causa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dal-	
	la comunicazione.	
	3. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la	
	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	ART.15) MORTE DEL SOCIO	
	1. In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla	
	liquidazione della quota secondo le disposizioni del succes-	
	sivo ART. 16.	
	2. Le somme non rimborsate saranno devolute al fondo di ri-	
	serva straordinaria.	
	ART.16) LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA	
	1. La liquidazione della quota di partecipazione al socio re-	
	ceduto o escluso o agli eredi del socio defunto si effettua	

	sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si verifica il	
	recesso, l'esclusione o la morte del socio. La liquidazione	
	non comprende il sovrapprezzo eventualmente versato ed avvie-	
	ne in misura mai superiore all'importo effettivamente versa-	
	to, aumentato delle eventuali rivalutazioni, se ed in quanto	
	dovute.	
	2. Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante al-	
	la cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventua-	
	le credito certo e liquido, viene effettuato entro i centot-	
	tanta giorni successivi all'approvazione del predetto bilan-	
	cio.	
	3. Per la parte di liquidazione eccedente l'originario confe-	
	rimento del socio e corrispondente alla frazione di quota as-	
	segnata al socio medesimo a titolo di distribuzione dei ri-	
	storni, come consentito dall'art. 2545 sexies C.C., l'organo	
	amministrativo potrà deliberare una dilazione nel pagamento,	
	in più rate ed entro il termine massimo di cinque anni. A	
	fronte di tale dilazione verranno corrisposti gli interessi	
	legali.	
	4. Al rimborso si farà luogo su richiesta scritta degli inte-	
	ressati. Le somme non rimborsate saranno devolute al fondo	
	di riserva straordinaria.	
	ART.17) RESPONSABILITA' DEL SOCIO USCENTE E DEI SUOI EREDI	
	1. Il socio che cessa di far parte della cooperativa rispon-	
	de verso questa per il pagamento dei conferimenti non versa-	

	ti per un anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o	
	la cessione della quota si è verificata.	
	2. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associa-	
	tivo si manifesta l'insolvenza della cooperativa, il socio u-	
	scente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevu-	
	to per la liquidazione della quota.	
	3. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabi-	
	li verso la cooperativa gli eredi del socio defunto.	
	ART.18) PATRIMONIO SOCIALE	
	1. Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da quo-	
	te il cui valore nominale non può essere inferiore ai limiti	
	di legge, attualmente, ex art. 2525 C.C., pari ad Euro 25,00	
	(Euro venticinque) e ciascun socio non può possedere una quo-	
	ta di partecipazione superiore ai limiti legge, attualmente	
	pari, sempre ex art. 2525 C.C., ad Euro 100.000,00 (Euro cen-	
	tomila);	
	b) dalla riserva legale;	
	c) da eventuali riserve straordinarie, formate oltre che dal-	
	le eventuali quote degli avanzi di gestione, dalle tasse di	
	ammissione ed anche dalle somme non rimborsate ai soci rece-	
	duti o esclusi ed agli eredi dei soci defunti;	
	d) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertu-	
	ra di particolari rischi o in previsione di oneri futuri e	
	di fondi speciali;	

	e) da qualunque liberalità.	
	2. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la coopera-	
	tiva con il suo patrimonio.	
	<u>ART.19) B I L A N C I O</u>	
	1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.	
	2. Al termine di ciascun esercizio sociale l'organo ammini-	
	strativo provvede alla compilazione del bilancio annuale co-	
	stituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dal-	
	la nota integrativa, corredato dalla relazione sulla gestio-	
	ne.	
	Nella nota integrativa l'organo amministrativo ed i sindaci,	
	se nominati, documentano la condizione di prevalenza della	
	mutualità di cui all'art. 2512 C.C. secondo le modalità ed i	
	criteri indicati dall'art. 2513 C.C..	
	3. Il bilancio deve essere redatto con l'osservanza degli ar-	
	ticoli richiamati dall'art. 2478 bis C.C. ed è presentato ai	
	soci per l'approvazione entro un termine non superiore a cen-	
	toventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure	
	entro un termine non superiore a centottanta giorni nel caso	
	in cui la cooperativa sia obbligata alla redazione del bilan-	
	cio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esi-	
	genze relative alla struttura ed all'oggetto sociale, da e-	
	splicitarsi a cura dell'organo amministrativo nella relazio-	
	ne di cui all'art. 2428 C.C. richiamato dall'art. 2478 bis	
	C.C..	

	Nella medesima relazione ed in quella redatta ai sensi del-	
	l'art. 2429 C.C. dai sindaci, ove nominati, vanno indicati	
	specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per	
	il conseguimento dello scopo mutualistico.	
	4. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripar-	
	tizione degli utili d'esercizio destinandoli:	
	a) a riserva legale per una quota non inferiore al 30% del	
	totale;	
	b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione nella misura e con le modalità previste dal-	
	la legge;	
	c) ad eventuale distribuzione ai soci, quale dividendo, nei	
	limiti di cui alla lettera a) del precedente ART. 6;	
	d) ad eventuale integrazione dei compensi percepiti dai soci	
	ai sensi della lettera b) del comma 2 dell'art. 3 della cita-	
	ta legge N. 142/2001;	
	e) ad eventuale riserva straordinaria.	
	Le destinazioni di cui alle lettere c), d) et e) potranno es-	
	sere alternative e/o cumulative tra loro.	
	ART.20) R I S T O R N I	
	In sede di approvazione del bilancio, l'assemblea può deli-	
	berare, su proposta dell'organo amministrativo, la riparti-	
	zione dei ristorni ai soci cooperatori, in proporzione	
	alla quantità ed alla qualità degli scambi mutualistici ef-	
	fettivamente realizzati. Si tiene conto, a tal fine, del vo-	

	lume degli scambi mutualistici risultanti dal bilancio di e-	
	sercizio approvato, del valore delle prestazioni mutualisti-	
	che effettuate a favore di ciascun socio cooperatore e del-	
	l'eventuale vantaggio mutualistico attribuito ai medesimi so-	
	ci cooperatori contestualmente all'effettuazione dello scam-	
	bio mutualistico.	
	La distribuzione dei ristorni, nei limiti e sulla base dei	
	criteri stabiliti dal presente statuto e dall'eventuale rego-	
	lamento predisposto dall'organo amministrativo ed approvato	
	dall'assemblea ai sensi del comma 3 dell'ART. 7 del presente	
	statuto, è rimessa alla discrezionalità dell'assemblea, che	
	delibera anche tenendo conto delle esigenze finanziarie e di	
	efficienza della gestione sociale; il socio cooperatore non	
	ha quindi un diritto soggettivo al ristorno e diviene credi-	
	tore della cooperativa solo a seguito della delibera assem-	
	bleare di distribuzione dei ristorni.	
	Nell'ipotesi in cui, al giorno dell'assemblea che delibera	
	la ripartizione dei ristorni, il socio cooperatore abbia a-	
	lienato l'intera sua quota di partecipazione al capitale so-	
	ciale, ovvero il rapporto sociale sia cessato per recesso, e-	
	sclusione o morte, il ristorno non spetta al socio medesimo	
	o ai suoi eredi.	
	L'assemblea può deliberare di ripartire i ristorni fra i so-	
	ci cooperatori con le seguenti modalità, alternative fra es-	
	se:	

	a) attribuzione di una somma di denaro;	
	b) aumento proporzionale delle quote dei soci cooperatori anche superando i limiti previsti dall'art. 2525 del Codice Civile;	
	c) emissione di strumenti finanziari non partecipativi.	
	ART.21) DIRITTI DEL SOCIO LAVORATORE	
	I diritti individuali e collettivi del socio lavoratore sono quelli indicati dall'art. 2 della legge N. 142/2001. Il trattamento economico da corrispondere al socio lavoratore è quello previsto dall'Art. 3 della detta legge N. 142/2001.	
	ART.22) ASSEMBLEA DEI SOCI	
	1. Le decisioni dei soci sono sempre assunte con il metodo assembleare.	
	2. L'assemblea dei soci:	
	a) decide sull'approvazione del bilancio e sulla distribuzione degli utili;	
	b) nomina i componenti dell'organo amministrativo;	
	c) nomina i membri del collegio sindacale ed il Presidente dello stesso o il Revisore;	
	d) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo;	
	e) decide sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti esprimibili nell'assemblea medesima sottopongano alla sua approvazione;	
	f) decide sulle altre materie riservate alla sua competenza	

	dalla legge.	
	3. Le assemblee sociali rappresentano l'universalità dei so-	
	ci e le loro deliberazioni, assunte in conformità della leg-	
	ge e del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché	
	non intervenuti o dissenzienti. Le eventuali impugnazioni av-	
	verso le deliberazioni assembleari dovranno essere assunte	
	entro i termini e con le modalità di cui all'art. 2479 ter	
	C.C. .	
	4. Le assemblee sono convocate sia presso la sede sociale	
	che altrove, purché nella Regione Puglia, dall'organo ammini-	
	strativo ovvero qualora ne facciano richiesta motivata tanti	
	soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti ai	
	soci.	
	5. Le assemblee sono convocate dall'organo amministrativo me-	
	diate lettera raccomandata da spedirsi, almeno otto giorni	
	prima della data fissata per l'adunanza, a tutti i soci i-	
	scritti nel Libro Soci, al domicilio ivi indicato. Nelle let-	
	tere di convocazione dovranno essere indicati gli argomenti	
	posti all'ordine del giorno nonché il luogo, il giorno e l'o-	
	ra, tanto della prima che della seconda convocazione. L'as-	
	semblea, peraltro, non potrà riunirsi in seconda convocazio-	
	ne nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.	
	6. Anche in mancanza della convocazione effettuata nei modi	
	su illustrati, saranno tuttavia validamente costituite ed at-	
	te a deliberare le assemblee alle quali partecipino tutti i	

	soci aventi diritto al voto e siano presenti o informati dell'	
	l'assemblea medesima tutti gli amministratori ed i sindaci,	
	se nominati, sempre che nessuno si opponga alla trattazione	
	degli argomenti. Ai fini della valida costituzione delle as-	
	semblee di cui al presente comma, occorre che gli amministra-	
	tori ed i sindaci assenti rilascino per iscritto una dichia-	
	razione da cui risulti che essi sono stati informati della	
	riunione assembleare. Le decisioni dell'assemblea saranno	
	tempestivamente comunicate agli amministratori ed ai sindaci	
	assenti.	
	7. I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da	
	altri soci e la relativa delega deve essere conferita per	
	iscritto, consegnata al delegato anche per via telefax o per	
	posta elettronica con firma digitale. La relativa documenta-	
	zione deve essere conservata secondo quanto prescritto dal-	
	l'art. 2478, comma 1 n. 2, C.C. .	
	8. La delega non può essere conferita che per una sola assem-	
	blea e non può essere rilasciata in bianco.	
	9. Il delegato non può rappresentare in assemblea più di tre	
	soci e può farsi sostituire solo da chi sia espressamente in-	
	dicato come sostituto nella delega.	
	10. La presidenza dell'assemblea spetta all'Amministratore U-	
	nico o, in caso di Consiglio di Amministrazione, al Presiden-	
	te del Consiglio stesso e, in caso di mancanza o assenza di	
	quest'ultimo, al consigliere più anziano di età o in caso di	

	due amministratori, se tutti e due presenti, a quello più an-	
	ziano di età, altrimenti all'unico presente. In via residua-	
	le l'assemblea è presieduta dalla persona designata a maggio-	
	ranza semplice dei presenti.	
	11. Il presidente dell'assemblea è assistito da un segreta-	
	rio designato dall'assemblea a maggioranza semplice dei pre-	
	senti.	
	L'assistenza del segretario non è necessaria quando il ver-	
	bale dell'assemblea è redatto da un notaio.	
	12. Il presidente verifica la regolare costituzione dell'as-	
	semblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presen-	
	ti, regola lo svolgimento dell'assemblea ed accerta i risul-	
	tati delle votazioni.	
	13. Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci iscritti	
	nel Libro Soci da almeno novanta giorni. Ogni socio ha un so-	
	lo voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.	
	14. L'assemblea, tanto in prima che in seconda convocazione,	
	funziona e delibera sulle materie ad essa riservate con la	
	presenza e con il voto favorevole di tanti soci che rappre-	
	sentano almeno il 51% (cinquantuno per cento) dei voti spet-	
	tanti all'insieme dei soci. Resta fermo: - che per l'adozio-	
	ne delle delibere di trasformazione, fusione e scissione è	
	comunque richiesto il consenso di quei soci che in forza di	
	tali delibere assumono responsabilità illimitata; - che, ai	
	sensi dell'art. 34, comma 6, del D.Lgs. n. 5/2003, per le mo-	

	difiche del presente statuto introduttive o soppressive di	
	clausole compromissorie è necessario comunque il voto favore-	
	vole dei soci che rappresentano almeno i due terzi dei voti	
	spettanti all'insieme dei soci.	
	15. Le modalità di espressione del voto, fermo restando che	
	deve trattarsi di modalità che consentano l'individuazione	
	di coloro che esprimono voto contrario e che si astengono,	
	sono decise a maggioranza assoluta dei presenti.	
	16. Le decisioni dell'assemblea dei soci devono constare da	
	verbale redatto senza ritardo e sottoscritto dal presidente	
	e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve essere redat-	
	to comunque da un notaio quando trattasi di decisioni concer-	
	nenti modificazioni dell'atto costitutivo e negli altri casi	
	previsti dalla legge.	
	17. Il verbale deve indicare: a) la data dell'assemblea; b)	
	anche in allegato l'identità dei partecipanti e il capitale	
	rappresentato da ciascuno; c) le modalità ed il risultato	
	della votazione e deve consentire, anche per allegato, l'i-	
	dentificazione dei soci favorevoli, astenuti e/o dissenzien-	
	ti.	
	Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci,	
	le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.	
	18. Il verbale dell'assemblea, anche se per atto pubblico,	
	deve essere redatto senza ritardo nei tempi necessari per la	
	rapida esecuzione degli obblighi di deposito e di pubblica-	

	zione e deve essere trascritto tempestivamente a cura del-	
	l'organo amministrativo nel Libro delle decisioni dei Soci	
	ai sensi dell'art. 2478 C.C. .	
	<u>ART.23) AMMINISTRAZIONE DELLA COOPERATIVA: REGOLE GENERALI</u>	
	1. La cooperativa può essere amministrata alternativamente:	
	a) da un Amministratore Unico;	
	b) da un consiglio di amministrazione, composto da un numero	
	dispari di membri compreso fra un numero minimo di tre ed un	
	numero massimo di cinque, che opera con il metodo collegiale;	
	c) da due amministratori, che operano: c1. con il metodo di-	
	sggiuntivo; c2. con il metodo congiuntivo; fermo restando che	
	per la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di	
	fusione e scissione nonchè per le decisioni di aumento del	
	capitale ai sensi dell'Art. 2481 C.C. detti amministratori	
	devono operare come consiglio di amministrazione e, pertan-	
	to, con l'adozione del metodo collegiale.	
	2. La nomina degli amministratori e la scelta del sistema di	
	amministrazione compete ai soci ai sensi dell'art. 2542 C.C..	
	3. La maggioranza degli amministratori deve essere scelta	
	fra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai so-	
	ci cooperatori persone giuridiche. L'Amministratore Unico de-	
	ve essere scelto fra i soci cooperatori.	
	4. Non possono essere nominati amministratori e, se nomina-	
	ti, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condi-	
	zioni previste dall'articolo 2382 C.C. .	

	5. Gli amministratori durano in carica per il tempo stabilito	
	all'atto della loro nomina e quindi anche a tempo indeterminato e fino a revoca. Gli amministratori sono rieleggibili.	
	Gli amministratori prestano gratuitamente il loro operato	
	salvo eventuali rimborsi di spese documentate.	
	L'eventuale trattamento di fine mandato sarà determinato all'atto di nomina o anche successivamente con decisione dei soci.	
	6. La revoca può essere deliberata con decisione assunta dai soci, anche in assenza di giusta causa, sia in caso di nomina dell'organo amministrativo a tempo indeterminato, sia in caso di nomina a tempo determinato. In caso di revoca senza giusta causa, nulla è dovuto all'amministratore revocato a titolo di risarcimento danni, intendendosi l'assunzione di incarico di amministrazione nella cooperativa	
	come accettazione della presente clausola e pertanto come rinuncia al risarcimento danni.	
	7. Se nel corso dell'esercizio sociale viene a mancare anche uno solo degli amministratori così nominati dai soci, cessano tutti gli amministratori. Tuttavia gli amministratori rimasti in carica devono senza indugio promuovere la decisione dei soci per la nomina dei nuovi amministratori.	
	8. Il consiglio di amministrazione nomina nel suo seno, qualora non vi abbiano già provveduto i soci all'atto di nomina, un presidente, un vice presidente ed eventualmente uno o	

	più amministratori delegati. Non possono essere delegati, ol-	
	tre le materie previste dall'articolo 2381 C.C., i poteri in	
	materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e	
	le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i so-	
	ci.	
	9. Agli amministratori spetta il rimborso per le spese sop-	
	portate per ragioni inerenti al loro ufficio.	
	ART.24) AMMINISTRAZIONE DISGIUNTIVA O CONGIUNTIVA	
	1. Ove in sede di nomina sia previsto che l'amministrazione	
	della cooperativa sia effettuata ai sensi delle lettere c1 e	
	c2 del comma 1 del precedente ART. 23, gli amministratori,	
	salvo per quanto disposto all'art. 2475,ultimo comma, C.C.,	
	agiscono:	
	a) in via tra loro disgiunta per tutti gli atti e le opera-	
	zioni di ordinaria amministrazione; b) in via tra loro con-	
	giunta per tutti gli atti e le operazioni di straordinaria	
	amministrazione; c) in deroga a quanto sopra, con le moda-	
	lità di azione disgiunta o congiunta indicate all'atto della	
	loro nomina.	
	2. In caso di decisione adottabile disgiuntamente, ciascun	
	amministratore può opporsi all'operazione che un altro ammi-	
	nistratore voglia compiere. I soci, con il voto favorevole	
	della maggioranza assoluta del capitale sociale, decidono	
	sull'opposizione.	
	3. Per gli atti e le operazioni da compiersi congiuntamente,	

	occorre il consenso unanime degli amministratori.	
	ART.25) ADUNANZA COLLEGIALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	1. Il Consiglio si riunisce, sia nella sede sociale che al-	
	trove purché nell'ambito della Regione Puglia, tutte le vol-	
	te che il Presidente od un amministratore delegato lo riter-	
	ranno opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta da un	
	terzo dei suoi membri o dai sindaci, ove nominati.	
	2. Il Consiglio viene convocato dal Presidente con avviso da	
	spedirsi almeno sette giorni prima dell'adunanza a ciascun	
	amministratore, nonché ai sindaci effettivi, se nominati e,	
	nei casi di urgenza, almeno tre giorni prima. L'avviso può	
	essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico)	
	e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione	
	(compresi il telefax e la posta elettronica).	
	3. Il consiglio di amministrazione è comunque validamente co-	
	stituito ed atto a deliberare qualora, anche in assenza del-	
	le suddette formalità, siano presenti tutti i suoi membri ed	
	i componenti del collegio sindacale, se nominato, siano pre-	
	senti o informati della riunione, fermo restando il diritto	
	di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione de-	
	gli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente in-	
	formato.	
	Ai fini della valida costituzione del consiglio di ammini-	
	strazione di cui al presente comma, occorre che i sindaci as-	
	senti rilascino per iscritto una dichiarazione da cui risul-	

	ti che essi sono stati informati della riunione. Le decisio-	
	ni saranno tempestivamente comunicate ai sindaci assenti.	
	4. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si ri-	
	chiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in cari-	
	ca. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei	
	voti dei presenti. Le modalità di espressione del voto, fer-	
	mo restando che deve comunque trattarsi di modalità che con-	
	sentono l'individuazione di coloro che esprimano voti contra-	
	ri o si astengano, sono decisi a maggioranza assoluta dei	
	presenti.	
	5. Il voto non può essere dato per rappresentanza.	
	6. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del consi-	
	glio di amministrazione deve essere tempestivamente redatto	
	ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario che, ove	
	già non prescritto dalla legge, può anche essere un notaio.	
	7. Il verbale deve indicare: a) la data dell'adunanza; b) an-	
	che in allegato l'identità dei partecipanti; c) le modalità	
	ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per	
	allegato, l'identificazione degli amministratori favorevoli,	
	degli astenuti e dei dissenzienti; d) su richiesta degli	
	amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine	
	del giorno.	
	ART.26) AMMINISTRAZIONE AFFIDATA AD UN AMMINISTRATORE UNICO	
	Quando l'amministrazione è affidata ad un Amministratore U-	
	nico, questi riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del-	

	l'organo amministrativo.	
	ART.27) POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO	
	1. L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale e com-	
	pie tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordina-	
	ria amministrazione necessarie per lo svolgimento ed il rag-	
	giungimento dell'oggetto sociale, fatta eccezione:	
	a) per le decisioni sulle materie riservate ai soci dall'ar-	
	ticolo 2479 C.C.;	
	b) per le decisioni sulle materie riservate ai soci dal pre-	
	sente statuto;	
	c) per le eventuali limitazioni stabilite all'atto di nomina.	
	2. L'esecuzione delle operazioni la cui decisione è riserva-	
	ta ai soci dalla legge o dal presente statuto è di competen-	
	za dell'organo amministrativo.	
	3. L'organo amministrativo potrà nominare e revocare avvoca-	
	ti e procuratori, stabilendone poteri e compensi.	
	4. In ogni caso non possono essere delegate dall'organo ammi-	
	nistrativo le materie previste dall'art. 2381 C.C., i poteri	
	in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci	
	e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i	
	soci.	
	ART.28) RAPPRESENTANZA DELLA COOPERATIVA	
	1. La firma sociale e la rappresentanza della cooperativa d	
	fronte ai terzi ed in giudizio spettano:	
	a) in caso di amministrazione con metodo collegiale, al Pre-	

	sidente del consiglio di amministrazione ed in caso di sua	
	assenza o impedimento al Vice Presidente nonché, nell'ambito	
	dei poteri loro conferiti, agli amministratori delegati;	
	b) in caso di amministrazione con metodo non collegiale:	
	b.1 - disgiuntivo, a ciascun amministratore in via disgiunta	
	da altri, nelle materie in cui esso possa operare, a seconda	
	di quanto stabilito all'atto di nomina e nel presente statu-	
	to;	
	b.2 - congiuntivo, agli amministratori in via congiunta nel-	
	le materie in cui essi possano operare, a seconda di quanto	
	stabilito all'atto di nomina e nel presente statuto;	
	c) in caso di amministrazione affidata ad un Amministratore	
	Unico, all'Amministratore Unico stesso.	
	2. L'organo amministrativo può deliberare che la firma socia-	
	le e la rappresentanza della cooperativa possano essere con-	
	ferite per determinati atti o categorie di atti ad uno o più	
	amministratori o a dipendenti della cooperativa o a terzi.	
	ART.29) ORGANO DI CONTROLLO	
	Nei casi previsti dalla legge, l'assemblea dei soci nomina	
	ai sensi del combinato disposto degli artt. 2519, 2543 e	
	2477 C.C., l'organo di controllo, il quale potrà esercitare	
	anche la revisione legale dei conti.	
	L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi,	
	con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'appro-	
	vazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incari-	

	co, è rieleggibile ed il compenso è determinato dai soci al-	
	l'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'uffi-	
	cio.	
	Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rin-	
	via alle vigenti norme in materia.	
	ART.30) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	1. La cooperativa si scioglie nei casi e con i modi previsti	
	dalla legge.	
	2. Gli amministratori devono senza indugio accertare il veri-	
	ficarsi di una causa di scioglimento e procedere agli adempi-	
	menti previsti dall'art. 2484, comma 3, C.C. .	
	3. L'assemblea, con le maggioranze previste per le modifica-	
	zioni dello statuto, nomina uno o più liquidatori, stabilen-	
	done i poteri e fissando i criteri in base ai quali deve	
	svolgersi la liquidazione.	
	ART.31) CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle	
	quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblì-	
	co Ministero) sorga tra i soci o tra i soci e la cooperati-	
	va, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o i	
	membri di tali organi, ancorchè solo tra alcuni di tali sog-	
	getti od organi, in dipendenza di affari sociali e/o della	
	interpretazione e/o esecuzione del presente statuto e che	
	possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio	
	di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto.	

[illegible]

42 di 42